

## **Regole dell'ordinamento sportivo - Regole tecniche e regole disciplinari – Cass. n. 12149/2021**

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Regole dell'ordinamento sportivo - Regole tecniche e regole disciplinari - Rilevanza per l'ordinamento dello Stato - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Controversie scaturite dalla loro violazione - Difetto assoluto di giurisdizione statale - Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo - Competenza - Sussistenza.

Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 12149 del 07/05/2021 (Rv. 661303 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_037](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_041](#)